

## **TI\_GERICHTE 72.2016.174 vom 14. Februar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2016.174\\_d20170214](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.174_d20170214)

FR: TI\_GERICHTE 72.2016.174 du 14 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 72.2016.174 del 14 febbraio 2017

### **Regeste**

Costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali; costretto 3 ragazze minorenni a subire la congiunzione carnale; compiuto, indotto e coinvolto diverse minori di anni 14 in atti sessuali, nonché virtualmente via chat; pornografia ripetuta

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

a. Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è estremamente grave, perché egli ha violato in maniera importante il bene giuridico protetto, costituito dal sano e armonioso sviluppo sessuale del fanciullo e dalla sua libertà di determinarsi in campo sessuale. La sua colpa è, inoltre, grave per il numero di vittime abusate, per la loro età estremamente giovane (e più ci si allontana dal limite di protezione, maggiore è la colpa oggettiva), per il periodo assai lungo durante il quale sono stati commessi gli atti e per l'intensità degli atti stessi (toccamenti, masturbazioni e rapporti orali reciproci, fino ad arrivare a consumare un rapporto completo con una minore di 14 anni mentre la \_\_\_\_\_ lo consumava, sul medesimo letto, con una ragazzina di 13 anni), alcuni dei quali particolarmente invasivi e perversi. Basti citare, a titolo di esempio, l'aver costretto le vittime ad urinare davanti alla webcam, ad assistere a un rapporto completo tra lui e una maggiorenne, per poi eiaculare sulla pancia della minore, a farsi praticare un rapporto orale e ad assistere alla sua masturbazione con successiva eiaculazione sulla faccia della vittima, a compiere degli atti sessuali quali masturbazioni, rapporti orali e baci con due minori contemporaneamente. b. Dal profilo soggettivo qualifica negativamente la colpa di IM 1 il fatto che egli ha agito per ricercare un suo appagamento sessuale, con lo scopo principale di riuscire a soddisfare le sue pulsioni sessuali senza essere giudicato per le sue scarse prestazioni in questo ambito. Ed aggrava ulteriormente la sua colpa il fatto che, per soddisfare questi bisogni, egli si recava fino nelle \_\_\_\_\_, organizzando e pianificando i suoi viaggi con il fine di incontrare le ragazzine che aveva precedentemente visto e scelto in chat. In questo senso la colpa di IM 1 è grave anche perché, scegliendo le sue vittime prima di giungere sul posto, in base a precisi e determinati canoni estetici e alla perdita o meno della verginità, egli ha dato prova di grande egoismo, egoismo che non ha da essere ulteriormente motivato. Basti pensare che, se anche solo ingrassavano un po', le ragazze con cui era entrato in contatto non gli interessavano più e smetteva di incontrarle. Con il suo modo di agire IM 1 si creava dunque una precisa situazione, consona alle sue esigenze, investendo cospicue energie e denaro e approfittando della situazione di estrema povertà in cui si trovavano le vittime: bambine che non avevano altra scelta se non quella che piegarsi alla volontà delle \_\_\_\_\_ e, dunque, dei clienti, perché provenienti da ambienti estremamente poveri dove, nelle case, manca anche l'acqua; situazione di cui egli era perfettamente al corrente

per essere stato direttamente sul posto dove queste bambine vivevano. Consapevole di questo, IM 1 si recava fin nelle \_\_\_\_\_, in un paese lontano dove, proprio per la situazione sociale esistente, gli era possibile sfogare liberamente le sue pulsioni senza correre il rischio di essere giudicato né dalle minori con cui si accompagnava né, soprattutto, dagli amici e dalle persone a lui vicine. IM 1, però, di alternative ne aveva: poteva andare a prostitute sia qui in Svizzera che all'estero, poteva quantomeno fermarsi alle sole masturbazioni in chat (comportamento che avrebbe costituito sì reato, ma molto meno grave rispetto agli agiti di cui si è macchiato), rispettivamente poteva chiedere aiuto agli specialisti per il problema di impotenza da cui era afflitto e che, per paura del giudizio, gli causava difficoltà nei rapporti sessuali con donne mature. In definitiva, dunque, l'unico fattore di attenuazione della colpa soggettiva riconosciuto dalla Corte è la scemata imputabilità per il disturbo di personalità caratterizzato dalla sua grave immaturità, che declassa la colpa soggettiva dell'imputato da grave a media. In questo senso, tuttavia, è bene sottolineare che gli atti commessi da IM 1 andavano al di là di quelli che un normale adolescente, come è stato definito dal perito, compie e che pertanto il divario tra l'entità degli atti commessi e la sua asserita immaturità, non può essergli di giovamento. Tutto considerato, la colpa dell'imputato risulta essere di intensità da mediamente grave a grave per cui si giustificherebbe, già tenuto conto della scemata imputabilità di cui sopra, una pena non inferiore ai sette anni. c. La pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten). Ritenuto che l'assenza di precedenti è un fattore neutro e che la sua difficile situazione familiare è già stata ampiamente considerata dal perito quale fattore di influenza sulla sua imputabilità, l'unico fattore di attenuazione della colpa di IM 1 in questo ambito è il sincero pentimento da lui dimostrato. IM 1 si è, infatti, assunto pienamente la responsabilità dei propri atti, e lo ha fatto sin da subito, poco importa se per finalmente scaricare la propria coscienza. Certo è che lo ha fatto senza calcoli, e in questo senso la Corte non ha dato peso ad alcuni tentativi di autogiustificazione ( "ero pressato da \_\_\_\_\_"; "non pensavo di farle soffrire"; "le trattavo bene"; "se non ci fosse stato internet etc" ), poiché si tratta di auto giustificazioni del tutto umane, figlie dello spirito di sopravvivenza che ognuno ha. Non solo l'imputato ha ammesso pienamente i fatti, confessione che da sola – in assenza di altre prove per i reati più brutti di cui si è macchiato - l'ha portato ad essere giudicato davanti ad una Corte criminale, ma ha pure fornito tutte le informazioni che poteva dare agli inquirenti per identificare le persone che gli procuravano le bambine (le così dette \_\_\_\_\_). Collaborando con gli inquirenti e facilitando l'identificazione dei correi, IM 1 ha dimostrato di volersi effettivamente dissociare dall'attività criminale commessa. A ciò aggiungasi pure la disponibilità, concretamente dimostrata, al risarcimento delle vittime, indipendentemente dal fatto che questa operazione non sia andata in porto a prescindere dalla sua volontà, e l'essersi personalmente assunto le spese relative alla sua difesa. In questo senso l'incidenza del sincero pentimento deve essere di maggiore effetto rispetto a quanto viene riconosciuto dalle prassi dei tribunali, attestandosi ad una percentuale oltre il 20%, anche perché, senza le sue dichiarazioni, molti dei suoi atti sarebbero, molto verosimilmente, rimasti impuniti. d. Sulla scorta di tutto quanto precede a IM 1 viene inflitta una pena detentiva di 5 anni e sei mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione di pena, così come indicato in perizia. Scopo della presa a carico è "focalizzare l'aspetto anaclintico, quello dell'autostima e il tema edipico e la sua importanza inibitoria sulla maturazione del peritando e lo sviluppo della sua personalità" (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41), riuscendo così a limitare il rischio di commissione di nuovi reati in connessione

con la turba psichica di cui IM 1 soffre. Con il che, con riferimento all'art. 67 CP, questa Corte ritiene che il trattamento ambulatoriale ordinato –che non può evidentemente prescindere, di per sé, da un'assistenza riabilitativa – appare sufficiente a sanare il rischio di recidiva attualmente esistente, senza che sia pertanto necessario pronunciare l'interdizione di cui all'art. 67 cpv. 3 CP, che non sarebbe altro che un inutile doppione. VII. Confische Gli oggetti posti sotto sequestro sono stati confiscati ex art. 69 cpv. 1 CP. Trattasi, evidentemente, di oggetti che l'imputato ha utilizzato per commettere i reati per cui è stato condannato o che ne costituiscono il prodotto e di cui egli, infatti, nemmeno ha chiesto la restituzione (verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib., pag. 10). VIII. Tasse e spese La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono poste a carico del condannato (art. 426 CPV. 1 CPP). Visti gli art. 5, 19 cpv. 2, 22, 40, 47, 48, 49, 51, 63, 69, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 187 cifra 1, 197 cpv. 4 e 5 e 200 CP; 22 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuta coazione sessuale, in parte tentata per avere, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, tra il 2010 e fine 2015, agendo in correatà con terzi, esercitando pressioni psicologiche su di loro, costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali, e meglio baci con la lingua, toccamenti e baci alle parti intime, masturbazioni e rapporti orali, in parte via chat e in parte direttamente sul posto; 1.2. ripetuta violenza carnale, in parte tentata per avere, a \_\_\_\_\_, tra il 2010 e il mese di aprile 2014, agendo in correatà con terzi, esercitando pressioni psicologiche su di loro, costretto tre ragazze minorenni a subire la congiunzione carnale; 1.3. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, a \_\_\_\_\_, tra il 2010 e il mese di aprile 2016, compiuto, indotto e coinvolto diverse minori di anni 14 in atti sessuali, nonché a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, tra il 2010 e il mese di aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam, indotto almeno diverse minori di anni 14 ad atti sessuali; 1.4. ripetuta pornografia per avere, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, 1.4.1. tra il 2014 e il 2015, formato un imprecisato numero di immagini pedopornografiche; 1.4.2. tra il settembre 2009 e l'aprile 2016, per il proprio consumo, procuratosi, un imprecisato numero di rappresentazioni vertenti su atti sessuali con minori; e meglio come descritto nell'atto d'accusa del 13 settembre 2016 e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 4. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. 5. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta preliminare fr.

300.-- Perizia fr. 21'618.50 Perito in  
aula fr. 1'000.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 146.20  
fr. 28'064.70 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.